

Adempimenti CBAM entro il 31 gennaio 2025

Il CBAM è il tributo ambientale che deriva dal “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” (“Carbon Border Adjustment Mechanism”).

Attualmente il meccanismo prevede alcuni adempimenti ai quali gli importatori devono adeguarsi.

Ci si trova comunque in una **fase transitoria** del CBAM (ottobre 2023 – dicembre 2025), nella quale i dichiaranti hanno obblighi esclusivamente comunicativi su base **trimestrale**, ovvero devono presentare delle relazioni CBAM al Registro Transitorio CBAM entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre a partire dal 1° ottobre 2023. Dunque, entro il 31 gennaio 2024, i dichiaranti dovevano presentare una prima relazione CBAM riferita alle merci importate durante l’ultimo trimestre del 2023, e così via fino al 31 dicembre 2025.

Per la dichiarazione in **scadenza il 31 gennaio 2025**, le imprese obbligate devono attivarsi per ottenere dai propri fornitori i valori reali delle emissioni incorporate nei beni CBAM importati.

Molte informazioni utili sono contenute nelle precedenti circolari Confapi e sul sito del MEF (Ministero delle Finanze) area Dogane e Monopoli: [cliccare qui](#).

Si sottolinea che dal 31 dicembre 2024 (a partire da tale data), è possibile presentare la domanda per acquisire lo status di dichiarante autorizzato CBAM e, allo stesso tempo, attivare il Registro CBAM, che andrà a sostituire quello Transitorio (art. 36 Reg. (UE) 2023/756). In questo modo ci si avvicina alla **fase a regime** che infatti prevede che dal 1° gennaio 2026, le relazioni non dovranno più essere presentate trimestralmente, bensì annualmente: la prima dichiarazione CBAM, per l’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro

il 31 maggio 2027 (considerando 45 Reg. (UE) 2023/756).

(SN/am)

Impianti fotovoltaici e comunità energetiche: progetti entro il 31 gennaio 2025

Riprendendo il tema della circolare Confapi n. 623 del 12 dicembre 2024, si ricorda che le imprese nei **comuni < 5000 abitanti**, che hanno installato impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica dopo la data di costituzione della CER (il 18/06/2024 per la CERS di Lecco) possono beneficiare del **contributo PNRR del 40%** dell'investimento a fondo perduto, ma bisogna fare presto. La scadenza ultima per la presentazione della domanda del PNRR è il **31/03/2025**, ma per poter rispettare questa scadenza si ritiene necessario avere a disposizione un **progetto definitivo entro il 31/01/2025**.

Se siete interessati ad entrare nella comunità energetica come produttori, potete scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it e potrete essere messi in contatto con i referenti tecnici e amministrativi delle diverse Cer che sono disponibili ad affiancare le aziende nella predisposizione delle pratiche.

Sul [sito del comune di Lecco](#) si possono trovare i documenti aggiornati della Cers (Statuto e regolamenti).

Qui si allega per comodità la breve presentazione dedicata all'ottenimento del fondo PNRR.

(SN/am)

Valute estere novembre 2024

Si comunica l'accertamento delle valute estere per il mese di Novembre 2024 (Prov. Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2024)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di novembre 2024 come segue:

	Per 1 Euro
Dinaro Algerino	141,8802
Peso Argentino	1062,097
Dollaro Australiano	1,6267
Real Brasiliano	6,1729
Dollaro Canadese	1,4855
Corona Ceca	25,3011
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	7,6617

Corona Danese	7,4583
Yen Giapponese	163,2338
Rupia Indiana	89,6717
Corona Norvegese	11,7408
Dollaro Neozelandese	1,7967
Zloty Polacco	4,3317
Sterlina Gran Bretagna	0,83379
Nuovo Leu Rumeno	4,9762
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,063
Rand (Sud Africa)	19,0553
Corona Svedese	11,5828
Franco Svizzero	0,9355
Dinaro Tunisino	3,3368
Hryvnia Ucraina	43,985
Forint Ungherese	409,2514

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)

ATS Brianza: campagna “Pasto sano e quotidiano”

Al rientro sul lavoro si ricordano per tutti i consigli di ATS Brianza per un'alimentazione sana e quotidiana.

Consultare la pagina web e valutare l'adesione alla [campagna “Pasto sano e quotidiano”](#), uno dei progetti dedicati alle aziende che guardano con attenzione alla salute e al benessere dei propri dipendenti.

[Cliccando qui](#) i video che riguardano aspetti diversi dell'alimentazione corretta.

(SN/am)

“Energy Release 2.0”: proroga al 14 febbraio 2025 del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse

Informiamo le aziende elettrivore interessate che dopo la lettera di Confapi con la richiesta di proroga del bando Energy Release, il GSE ha informato che è stato **rinvio dal 13 gennaio al 14 febbraio 2025** (alle ore 12.00), il **termine entro il quale presentare al GSE la manifestazione di interesse per l'accesso alla procedura Energy Release 2.0.**

Di conseguenza anche il termine ultimo per la stipula del

contratto di anticipazione sarà prorogato al 30 maggio 2025.

Questa proroga rappresenta un risultato significativo, ottenuto grazie all'impegno comune per garantire alle imprese aderenti a Confapi il tempo necessario a superare alcune criticità legate alla complessità delle procedure e alla pubblicazione tardiva delle FAQ da parte del GSE.

Il nuovo termine consentirà di approfondire con maggiore attenzione le opportunità offerte dal provvedimento, garantendo alle PMI elettrivore migliori condizioni per accedere ai benefici pensati per mitigare il costo dell'energia in questo periodo di particolare difficoltà economica.

In allegato il bando aggiornato.

(RP/rp)

[9684_N.L.01_-_Energy_Release_2.0_-_
_Aggiornamento_bando_al_20.12.2024.pdf](#)
[Download](#)

Miniciclo incontri PID gennaio 2025: innovazione e tecnologie immersive

Si segnala l'iniziativa camerale del PID Punto Impresa Digitale, in tema di accompagnamento delle imprese nella conoscenza delle opportunità tecnologiche e digitali.

In gennaio, il PID propone un [ciclo di tre appuntamenti](#) pensati per venire incontro a diverse esigenze espresse dalle imprese e dai professionisti per favorire il loro

aggiornamento sulle opportunità digitali.

Calendario incontro

Metaverso e innovazione: verso una nuova era di interazione digitale e automazione

Giovedì 16 gennaio 2025, ore 10 – 12:30 | in presenza

VR/AR/ER: tecnologie immersive per ridisegnare il potenziale cognitivo nei giovani con disabilità

Giovedì 23 gennaio 2025, ore 14:30 – 15:30 | online

La sicurezza sul lavoro nell'era digitale: soluzioni immersive e metaverso

Giovedì 30 gennaio 2025, ore 14:30 – 15:30 | online

Il mini ciclo, organizzato con la collaborazione tecnico-scientifica di Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, prevede un primo incontro in presenza seguito da due pillole di approfondimento online.

Gli incontri sono gratuiti, possono essere fruiti anche singolarmente, previa registrazione online.

Si tratta di un percorso in cui vengono trattati argomenti e tecnologie di Intelligenza Artificiale (AI), Blockchain, Digital Twin e Metaverso, approfondendone le opportunità di utilizzo in ambito cognitivo-riabilitativo e sicurezza sul lavoro.

L'ultimo appuntamento è proprio dedicato alla sicurezza sul lavoro nell'era digitale: propone soluzioni immersive come strumenti di prevenzione.

Dettagli nella [pagina dedicata all'evento](#), dove è possibile registrarsi.

(SN/am)

Legge di bilancio 2025: le novità fiscali

Sul Supplemento Ordinario n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la L. 30 dicembre 2024 n. 207, cioè la legge di bilancio 2025.

La manovra ha così completato il suo iter dopo aver ottenuto il via libera definitivo del Senato .

Prima dell'approdo in aula al Senato, il testo era stato modificato in diverse parti, fra le quali si possono richiamare gli interventi in tema di **IRES** ridotta, transizione 4.0 e 5.0, cripto-attività, rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni e agevolazione prima casa.

Pur rimandando alla tabella in calce per una disamina delle principali novità nonché a un secondo approfondimento per le modifiche della normativa sul lavoro, si segnala che diversi interventi vanno necessariamente letti nel quadro generale più ampio della **riforma fiscale** alla luce delle direttive dettate dalla legge delega.

In materia di determinazione dell'**IRPEF**, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla legge n. 111/2023, la legge di bilancio provvede:

- alla messa a regime delle disposizioni previste dall'art. 1 del DLgs. 30 dicembre 2023 n. 216;
- all'introduzione di nuove disposizioni per la riduzione del c.d. "cuneo fiscale" per i lavoratori dipendenti;
- al riordino delle detrazioni d'imposta per familiari a carico e per oneri.

Gli interventi si traducono in primo luogo nella messa a regime della **riduzione**, da quattro a tre, degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF, della modifica alle detrazioni d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, e della modifica al "trattamento integrativo della retribuzione".

Sempre nel medesimo ambito si è intervenuto coordinando gli scaglioni IRPEF e la possibilità di **differenziare** le aliquote dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF.

Con riferimento alle detrazioni d'imposta per **carichi di famiglia** (art. 12 del TUIR), invece, gli interventi si sono concentrati in relazione ai figli con più di 30 anni di età non disabili, agli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli e ai familiari residenti all'estero dei cittadini extracomunitari residenti in Italia.

Anche il **regime forfetario** di cui alla legge n. 190/2014 è stato rimaneggiato intervenendo, in particolare, sulle cause ostative. In questo ambito la legge di bilancio è intervenuta incrementando da 30.000 a 35.000 euro il limite dei redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati che possono essere percepiti in costanza del regime agevolato (lett. d-ter dell'art. 1 comma 57 della L. 190/2014).

Sempre nell'ambito delle **imposte dirette**, si segnala la modifica in base alla quale la deduzione fiscale dell'onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti verrà effettuata al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari.

In ambito **immobiliare**, invece, la legge di bilancio incrementa da un anno a due anni del termine per la rivendita della ex prima casa che consente di non perdere l'agevolazione applicata in atto e gli interventi sul Fondo di garanzia per

la prima casa.

Oggetto	Descrizione	Art. 1 commi
Riforma dell'IRPEF e riduzione cuneo fiscale	Riduzione a tre aliquote degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF. Modifica alle detrazioni d'imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro e modifica al "trattamento integrativo della retribuzione". Coordinamento tra gli scaglioni IRPEF e la possibilità di differenziare le aliquote dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF. Un bonus o ulteriore detrazione per la riduzione del cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti	2-9
Detrazioni per oneri e per carichi di famiglia	Riordino detrazioni per soggetti con reddito superiore a 75.000 euro. Modifiche alle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, di cui all'art. 12 del TUIR, in relazione ai figli con più di 30 anni di età non disabili, agli altri familiari diversi dal coniuge e dai figli e ai familiari residenti all'estero dei cittadini extracomunitari residenti in Italia. Incremento del limite massimo annuo entro cui è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per le spese scolastiche.	10, 11, 13

<p>Detrazioni per interventi edilizi e bonus mobili</p>	<p>Proroga delle detrazioni per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e alla riduzione del rischio sismico (sismabonus), con aliquote diverse a seconda che l'unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale o meno. Modifiche alla disciplina del superbonus con introduzione di ulteriori requisiti per fruire dell'agevolazione con aliquota del 65% e della facoltà di "spalmare" in 10 quote annuali il superbonus per le spese sostenute nel 2023. Proroga al 2025 del bonus mobili.</p>	<p>54 – 56</p>
<p>Redditi di lavoro dipendente</p>	<p>Incremento, per il 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit a 1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Modifica al criterio di determinazione del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Retribuzioni convenzionali anche per i dipendenti che fanno ritorno settimanale al proprio domicilio. Possibilità, per i frontalieri in Svizzera, di svolgere attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro senza la perdita dello status di lavoratore frontaliere.</p>	<p>48, 97-101, 390-391</p>

<p>Spese di trasferta e di rappresentanza</p>	<p>Nuovi requisiti per la deducibilità, dal reddito d'impresa e dall'IRAP, delle spese di rappresentanza (ivi inclusi gli omaggi), di quelle di trasferta. Nuove condizioni di deducibilità anche per le spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della L. 21/92, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.</p>	<p>81 – 82 – 83</p>
<p>Agevolazioni</p>	<p>Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI fino al 31 dicembre 2027. Proroga per il 2025 del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno, anche per il settore agricolo. Riconoscimento di un contributo in conto capitale per coloro i quali hanno riversato il credito di imposta ricerca e sviluppo. Rifi naziamento della "Nuova Sabatini". Contributo a favore degli utenti finali per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica. Incremento delle risorse destinate al bonus psicologo.</p>	<p>107-111, 334, 449, 458-460, 461, 485-491, 531-543</p>
<p>Crediti d'imposta per investimenti</p>	<p>Modifiche credito d'imposta transizione 5.0. Modifiche credito d'imposta transizione 4.0.</p>	<p>427 – 429, 445 – 448</p>
<p>Super deduzione per le nuove assunzioni</p>	<p>Proroga, per il 2025, 2026 e 2027, della super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.</p>	<p>399 – 400</p>

IRES premiale	Riduzione, per il solo 2025, dell'aliquota IRES dal 24% al 20%, in presenza di condizioni legate all'accantonamento di utili e all'effettuazione di investimenti qualificati.	436 – 444
Assegnazioni agevolate di beni ai soci ed estromissioni	Riapertura delle agevolazioni per assegnazioni, cessioni e trasformazioni, da effettuare entro il 30 settembre 2025. Riapertura dell'estromissione agevolata dei beni strumentali dell'imprenditore individuale, da effettuare entro il 31 maggio 2025.	31-37
Rivalutazione di partecipazioni e terreni	Messa a regime della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni ex artt. 5 e 7 della L. 448/2001, con imposta sostitutiva del 18%.	30
Cripto-attività	Incremento al 33% della sostitutiva dal 31 gennaio 2026. Eliminata la franchigia reddituale di 2.000 euro. Reintrodotta il regime di affrancamento con il versamento di un'imposta sostitutiva del 18%.	24
Svalutazioni e perdite su crediti delle banche e di DTA	Modifiche sulla deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni. Deduzione quote di ammortamento dell'avviamento che ha generato DTA. Perdite attese su crediti da FTA IFRS 9. Limiti all'uso di perdite fiscali ed eccedenze ACE.	14-20
Altre novità per le imposte dirette	Modifiche alle cause di decadenza dal regime forfetario attraverso l'incremento del limite di reddito di lavoro dipendente. La deduzione fiscale dell'onere contabilizzato in relazione ai piani di stock option per i dipendenti si effettua al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari.	12 e 862-863

<p>Altre novità immobiliari</p>	<p>Aumento a 2 anni del termine per la rivendita della ex prima casa per non perdere l'agevolazione. Interventi sul Fondo di garanzia per la prima casa ex L. 147/2013. Indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali, nella CU e nelle comunicazioni degli intermediari per le locazioni brevi.</p>	<p>78-79, 112-115, 116</p>
<p>IVA</p>	<p>Revisione ambito applicativo web tax. Reverse charge per contratti di appalto nei trasporti e nella logistica. Modifica alle aliquote IVA per le prestazioni di servizi relative a gestione e stoccaggio di rifiuti ed erogazione di corsi per attività sportiva invernale. Imponibilità per la formazione resa alle agenzie di somministrazione di lavoro. Accesso di Dogane e INPS alle fatture elettroniche.</p>	<p>21-29, 38-44, 57-63, 64-65, 212</p>

(MF/ms)

Fringe benefit: precisazioni sull'aumento delle soglie per il 2025

L'art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024 ha previsto l'incremento temporaneo, per ciascun periodo d'imposta **2025, 2026 e 2027**, della soglia di non imponibilità dei **fringe benefit**, confermando in sostanza la disciplina derogatoria già prevista per il 2024.

Si ritengono quindi applicabili, per quanto compatibili, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate per le

precedenti disposizioni (*cf.* circ. Agenzia delle Entrate nn. 35/2022, 23/2023 e 5/2024).

Fermo restando il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l'art. 51 comma 3 del TUIR dispone, a regime, che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a **258,23 euro** (soglia ora definita espressamente in euro per effetto dell'art. 3 del DLgs. 192/2024, di riforma di IRPEF e IRES); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

L'art. 1 comma 390 primo periodo della L. 207/2024 stabilisce tuttavia che, per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del TUIR, "non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di **1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale".

L'art. 1 comma 391 secondo periodo della citata legge ha inoltre previsto che il suddetto limite sia "elevato a **2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2" del TUIR.

Pertanto per ciascun periodo d'imposta 2025, 2026 e 2027, la misura della suddetta soglia è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

A tal fine, rilevano quindi i dipendenti con figli (anche in

presenza di un unico figlio) fiscalmente a **carico** ai sensi dell'art. 12 comma 2 del TUIR. La condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i figli a carico (circ. n. 23/2023, § 2).

La norma in commento amplia inoltre, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l'**ambito oggettivo** di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit.

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche "le somme erogate o rimborsate" dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

- "delle **utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale";
- "delle spese per la locazione dell'**abitazione principale** o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale". Quest'ultima estensione, sostanzialmente analoga rispetto a quella introdotta per il 2024, fa riferimento all'abitazione principale e non più alla prima casa, recependo i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024.

L'art. 1 comma 390 della L. 207/2024 dispone che l'incremento del limite, comprensivo delle utenze domestiche e delle spese per affitto o interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, operi "in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo," del TUIR.

In virtù di tale disposto, resta, quindi, fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette o delle spese per locazione/interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale, risulti

complessivamente **superiore** al limite in oggetto, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale.

Ad **esempio**, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente senza figli a carico, e dei suddetti rimborsi, nel periodo d'imposta 2025 sia pari a 1.300 euro, l'importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 1.300 euro (non quindi solo per l'eccedenza di 300 euro rispetto al limite di 1.000 euro).

Sotto il profilo della **documentazione**, analogamente alle disposizioni precedenti, per l'attuazione dell'incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro devono fornire informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Per i dipendenti con figli, il maggior limite si applica "se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli".

(MF/ms)

Fringe benefit 2025: veicoli aziendali

Pubblicate in GU n. 304 del 30.12.2024, S.O., le tabelle ACI 2025, che devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Le tabelle recepiscono tra l'altro la nuova modalità di calcolo del fringe benefit, prevista dalla legge di Bilancio 2025.

L'art. 1 comma 48 della Manovra, infatti, prevede la modifica all'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

Per effetto del comma 48, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati **a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale**, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuti al dipendente.

CONTRATTI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2025	
Valori di emissione di CO2 del veicolo	Percentuale per la determinazione del <i>fringe benefit</i>
Non superiori a 60g/km	50%
Veicoli a trazione elettrica	10%
Veicoli <i>plug-in</i>	20%

La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

In sostanza, la nuova disposizione:

- sostituisce il criterio alla base della determinazione del *fringe benefit*, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all'alimentazione;
- varia le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.

Prima delle modifiche, infatti, il *fringe benefit* era

calcolato in misura pari al 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km, 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km e al 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

Esempio: l'assegnazione di una Fiat Panda 1.0, stando alle tabelle ACI 2025 il costo chilometrico è pari a 0,3797 e il fringe benefit tassato sarebbe pari a 2.847,75 euro, con percentuale del 50%.

In base alla formulazione della norma, infatti, tale autovettura rientrerebbe nella tassazione del fringe benefit al 50%, in quanto non sembrano esserci deroghe per le autovetture Mild e Full Hybrid (in tal senso sembrano anche le tabelle ACI).

Regole invariate se assegnate entro il 2024 –

La mancanza di una disciplina transitoria nell'art. 1, comma 48 della Legge di Bilancio 2025, **obbliga i datori di lavoro ad applicare il nuovo regime a partire dal primo gennaio 2025**, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, a nulla rilevando la data dell'ordine.

La concessione dell'auto in uso promiscuo non è da considerarsi un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dato che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l'utilizzo del veicolo stesso (R.M. n. 46/2020). Si tratta di un contratto, ex art. 1321 c.c. Il contratto o la lettera di assegnazione viene redatta e firmata dalle parti:

- al momento della concessione dei benefit, e dunque quando il veicolo è disponibile,
- o in un momento antecedente.

Il datore di lavoro **può stipulare un contratto con il dipendente entro il 31 dicembre 2024**, prevedendo che le parti accettano che venga concesso l'uso dell'autovettura aziendale "modello auto e tipo auto", secondo quanto indicato nel modulo

d'ordine, appena il veicolo sarà reso disponibile dal fornitore (noleggiatore o concessionaria).

Così facendo il **contratto è efficace sin dalla firma**, nonostante l'obbligo di esecuzione a carico del datore di lavoro sia vincolato alla realizzazione del presupposto contrattuale, cioè della consegna del veicolo da parte del fornitore.

Il datore di lavoro si fa carico di un obbligo cui deve adempiere e, al contempo, il valore del fringe benefit è collegato all'effettiva disponibilità del veicolo aziendale: l'erogazione del compenso in natura **decorre da tale data e la relativa imponibilità avviene in base al principio di cassa allargato**.

Le aziende che si attivano entro il 2024 potranno tutelare i lavoratori che si trovano in queste situazioni.

È anche utile specificare nel contratto che l'obbligo del datore di lavoro si riferisce alla consegna del veicolo secondo le condizioni generali concordate con il fornitore. **Il dipendente, inoltre, è tenuto ad accettare il veicolo alternativo proposto dal noleggiatore qualora quello ordinato non sia disponibile**.

La stipula del contratto nel 2024 esclude l'applicazione del nuovo regime.

(MF/ms)

Super deduzione nuove

assunzioni al 20% anche per il 2025

L'art. 1 commi 399 – 400 della L. 207/2024 ha previsto la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per le nuove assunzioni.

L'art. 4 del DLgs. n. 216/2023 ha introdotto, per il solo 2024, una **maggiorazione**, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta di una “super deduzione”, in linea generale pari al 20% del costo incrementale, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.

Il citato comma 399 dell'art. 1 della L. 207/2024 ha ora previsto la **proroga**, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, di tale super deduzione per le nuove assunzioni.

In particolare, viene disposto che le disposizioni di cui all'art. 4 del DLgs. n. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi disciplinate, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di **ciascuno** dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DM 25 giugno 2024.

La maggiorazione in esame è quindi concessa, ai titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, per gli incrementi occupazionali che si verificheranno nel 2025, 2026 e 2027 (per i soggetti “solari”) rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

L'incentivo va calcolato su **base “mobile”**, che consente di

determinare l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

Al fine di accedere all'agevolazione, valgono i limiti e le **condizioni** già previste per l'agevolazione relativa al 2024. Pertanto (art. 4 del DLgs. 216/2013 e art. 4 del DM 25 giugno 2024):

- nel periodo di riferimento agevolato (es. 2025) devono essere assunti lavoratori a tempo **indeterminato**, facendo riferimento a tal fine alla forma contrattuale di cui all'art. 1 del DLgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato), non rilevando la circostanza che i lavoratori producano redditi di lavoro dipendente o assimilati secondo quanto disposto dal TUIR;
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo di riferimento (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. "**incremento occupazionale**");
- il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine del periodo agevolato (es. 31 dicembre 2025) deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente (es. 2024) (c.d. "**incremento occupazionale complessivo**").

In presenza delle suddette condizioni, a norma dell'art. 4 comma 1 del DLgs. 216/2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è **maggiorato**, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

Il **costo** da assumere ai fini del calcolo della maggiorazione è pari al minore importo tra il costo effettivamente riferito ai nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato (voce B.9 del Conto economico) e l'incremento del costo complessivo del

personale dipendente nel periodo di riferimento, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al periodo precedente.

Variazione in diminuzione nel modello REDDITI

Si tratta quindi di una **extra deduzione** pari al 20% (o al 30% laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 al DLgs. 216/2023) del costo riferibile all'incremento dell'occupazione, che si aggiunge a quella dell'onere ordinariamente dedotto.

L'agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (non anche ai fini IRAP) e si sostanzia in una **variazione in diminuzione** da effettuarsi nel modello **REDDITI** relativo al periodo d'imposta di riferimento.

Nella determinazione dell'**acconto** delle imposte sui redditi dovuto per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto delle disposizioni in esame (metodo previsionale).

Inoltre, nella determinazione dell'acconto con il metodo storico per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni (art. 1 comma 490 della L. 207/2024).

(MF/ms)